

DELIBERA n° 36

**XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/148493/2019)**

IL CORECOM SICILIA

NELLA seduta del 18.03.2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Co.Re.Com. Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 12/07/2019 acquisita con protocollo n. 0306904 del 12/07/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXXX XXXX sostiene che è stato indotto a disdettare la propria utenza telefonica ed ad attivarne un'altra a nome della moglie XXXX XXXX. Ad oggi riceve fatture per ambedue le numerazioni. Pertanto richiede l'annullamento del contratto a nome della moglie e delle relative fatture e delle somme già versate. Viene inoltre richiesto il ripristino della utenza a suo nome . Per questo stato di cose richiede anche i relativi indennizzi per un totale di 1000,00 euro.

2. La posizione dell'operatore

La Telecom Italia spa rileva che in data 24 dicembre 2018, l'istante ha chiesto la cessazione dell'utenza a suo nome e tale adempimento è stato compiuto in data 10 gennaio 2019. Il conto di marzo 2019 è stato già stornato e non può essere accolta la richiesta di ripristino della vecchia numerazione, in quanto le linee fibra non consentono simile recupero. Non vengono ravvisate inadempienze contrattuali e viene evidenziato il fatto che la materia del contendere deve essere circoscritta alla sfera personale dell'istante. Pertanto le richieste riguardanti la moglie - Signora Irrera - non possono essere prese in considerazione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle memorie presentate non ci sono supporti che fondano le richieste dell'istante, aldilà dell'allegata documentazione che riguarda le fatture emesse dal gestore in data marzo 2019 per la numerazione del XXXX, e aprile e maggio 2019, per la numerazione a nome della signora Irrera. Secondo la ricostruzione operata dal gestore, viene confermato che il contratto a nome dell'istante, è stato cessato nel gennaio del 2019, dietro richiesta operata dallo stesso XXXX. La fattura contestata, emessa a marzo 2019, è stata stornata. Pertanto, nonostante il tentativo di conciliazione in camera paritetica e dinanzi a questo Corecom come udienza di secondo grado, non è chiaro quali possano essere le ragioni di disaccordo, essendo del tutto infondate le generiche richieste di indennizzo. Da quello che si evince, non sembrerebbe esserci stato neanche sovrapposizione di fatture tra i due numeri indicati, in quanto i periodi contabili sono differenti ed in ragione comunque di un servizio reso dal gestore. Non può inoltre avere

seguito la richiesta operata dall'istante in nome e per conto della moglie - Signora Irrera - in quanto, secondo procedura, non coinvolgibile, se non con una separata istanza, presentata a proprio nome.

DELIBERA

1. Per quanto sopra esposto, l'istanza presentata dal sig. XXXX XXXX non può trovare accoglimento

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo, 18.03.2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone

